

Allegato A ai n.ri 17819/5957

STATUTO DI  
**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE  
SOCIALE** ai sensi del d.Lgs117/2017

TITOLO I

Costituzione - Sede - Scopo -Obiettivi

Art.1

E' costituita una Associazione di Promozione Sociale nella forma di Associazione non riconosciuta denominata

**" ESSERE PER ESSERE Associazione di Promozione Sociale (ETS)"**

in breve **ESSERE PER ESSERE APS**

Essa si ispira ai principi del Codice del terzo Settore (D.Lgs 117/2017)

Art.2

L' Associazione ha sede legale in Caltanissetta,all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato nelle forme di legge.

L'associazione ha durata illimitata.

**Art.3** Finalità, scopi ed obiettivi

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE - Finalità e scopi

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed esercita attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art.5 ,comma 1,del D.Lgs 117/2017:

**lettera a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

**lettera c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

**lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5;

**lettera l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

**lettera p)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

**lettera q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

**lettera r)** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;  
**lettera s)** agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;  
**lettera t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;  
**lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;  
**lettera v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;  
**lettera w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
**lettera z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

#### **ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE - OBIETTIVI:**

L'associazione ha come obiettivo, senza scopo di lucro, la promozione di attività sociali a favore di minori, donne vittime di violenze, anziani, persone in stato di disagio economico e/o occupazionale, tossicodipendenti, immigrati e migranti, ex detenuti ed emarginati, disabili e, *in genere*, soggetti tutti appartenenti a fasce deboli, e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, in riferimento alle finalità ed agli scopi sopra esposti l'Associazione si propone:

la gestione di centri diurni e/o notturni per bambini emarginati, in condizioni sociali ed economiche disagiate, bambini in affidamento o in attesa di affidamento e/o adozione, bambini in fasce di rischio sociale, minori in affidamento giudiziario e simili;

- la gestione di centri di aggregazione giovanili, di comunità alloggio, di case famiglia, case di accoglienza, di gruppi appartamento e di strutture a tempo pieno educative-assistenziali per soggetti appartenenti a fasce deboli e di cui sopra,

- la gestione di servizi per il reinserimento degli ex detenuti nella vita *sociale e/o per l'applicazione di misure alternative*,

- la gestione di centri diurni e co-housing per anziani, donne vittime di violenze, tossicodipendenti, persone in stato di disagio economico e/o occupazionale, disabili, ex detenuti, immigrati e migranti;

- la realizzazione di centri di ascolto, centri culturali, luoghi di scambio fra culture diverse;

- la gestione di servizi di cui sopra anche in assistenza domiciliare/educativa domiciliare.

- l'assistenza a soggetti diversamente abili volta alla integrazione ed alla vita sociale; la creazione e gestione di ambienti abitativi extrafamiliari per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, ovvero di strutture e alloggi di tipo familiare e di co-housing, ai sensi ed in attuazione della L.112/2016 e successive modifiche;

-attività formative, ricreative ed assistenziali a favore dei minori e soggetti

fragili: la realizzazione e la gestione di centri ricreativi culturali e sportivi; l'organizzazione e gestione di attività volte ad agevolare l'accesso alle attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili anche in collaborazione con enti di promozione sportiva e associazioni Sportive Dilettantistiche.

La gestione e l'organizzazione di servizi educativi mediante attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche; servizi culturali, ricreativi, sportivi, servizi socio-psico-pedagogici, di orientamento scolastico, di assistenza educativa e sociale; servizi di qualificazione e di aggiornamento culturale e sociale nel settore socio sanitario;

- promozione di iniziative, progetti, convegni, incontri didattici, piani di comunicazione e centri di ascolto per la sensibilizzazione ed il contrasto alla tratta di esseri umani, alla violenza ed allo sfruttamento, alle discriminazioni razziali, alla violenza di genere, all'immigrazione clandestina;
- la gestione di centri di formazione per minori disagiati, fattorie didattiche, laboratori di sperimentazione teatrale ed artigianale;

- la gestione di centri anti violenza e case di accoglienza a indirizzo segreto;
- la promozione e la gestione di servizi e progetti di intervento sociale e di cooperazione decentrata; attività di informazione, consulenza ed orientamento a livello sociale, sanitario, psicologico, legale, di mediazione interculturale, consulenza/ascolto di donne vittima di violenze, di soggetti in condizione di disagio e minori stranieri non accompagnati; realizzazione di programmi di assistenza e di inclusione sociale attraverso strutture residenziali e non, attività educative, formative, di socializzazione volte a facilitare l'inclusione sociale; creazione di borse lavoro e sostegni economici all'auto imprenditorialità; gestione di centri per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati o altre categorie di migranti.

- la promozione di servizi di intervento sociale e rieducazione di uomini "maltrattanti";

- la promozione di ogni iniziativa sociale, didattica, formativa ed informativa sulle politiche della famiglia, del lavoro e dell'inclusione sociale;

- la promozione di ogni attività di ricerca nel settore delle fragilità, del "dopo di noi" e dell'inserimento dei disabili.

L'associazione potrà svolgere le proprie attività con finalità sociali riqualificando luoghi e strutture confiscati alla criminalità organizzata.

#### Art. 4

L'Associazione è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D.Lgs n.117/2017 e successive modifiche.

Apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di conduzione e di gestione delle attività dell'Associazione, nonché i rapporti fra Associazione e soci relativamente all'attività stessa.

L'associazione esercita le attività sopra indicate prevalentemente a favore di associati, loro familiari o terzi, **avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontaria dei propri associati.**

## TITOLO II

### Associati

#### Art. 5

L'associazione deve essere composta da un numero non inferiore di **sette** persone fisiche o di tre associazioni di promozione sociale: qualora tale numero si riducesse esso dovrà essere integrato entro un anno come

previsto dal comma 1bis dell'art.35 D.Lgs 117/2017 e successive modifiche.

Sono soci ordinari coloro che condividono le finalità, i programmi dell'Associazione e si impegnano e partecipano alle attività dell'Associazione.

Possono altresì essere associati altri Enti del Terzo Settore enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

Gli associati si dividono in:

**VOLONTARI:** sono coloro svolgono attività in favore dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

**ORDINARI:** sono gli associati che non sono volontari e coloro che ,senza svolgere attività di volontariato,intendono partecipare alle attività sociali perché ne condividono le finalità e gli scopi.

L'associato è tenuto:

- All'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli organi sociali;
- Al versamento di una quota di ammissione e degli eventuali contributi annuali nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- A collaborare,nei limiti della propria possibilità e capacità, alle attività dell'Associazione secondo le indicazioni degli organi sociali e del regolamento.

Il numero dei soci è illimitato. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo il quale delibererà a maggioranza dei voti dei componenti.

L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. In questo caso chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, *fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5,D.Lgs 117/2017*, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'associazione tiene il libro degli associati contenente la specifica sezione dei volontari.

## Art. 6

### Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati dal momento dell'ammissione godono del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali, nonché del diritto all'elettorato attivo e passivo ed hanno facoltà di consultare i libri sociali, *quali il libro degli associati, dei verbali dell'assemblea,del consiglio direttivo* facendone richiesta al Consiglio Direttivo che entro 15 giorni dalla istanza ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di trarne copie ed estratti a sue spese.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa per

gli associati. La qualità di socio è intrasmissibile e non può essere in nessun modo collegata alla titolarità di diritti di natura patrimoniale.

#### Art. 7

#### VOLONTARI

L'associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli Enti Associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

Al volontario sono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

#### ART.8

La qualità di associato è a tempo indeterminato e si perde per decesso, per recesso, per decadenza e per esclusione.

L'associato può recedere in ogni tempo dando comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo con congruo preavviso.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto e dal Regolamento o per perdita delle qualità morali connesse alla Associazione, può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro la deliberazione del Consiglio Direttivo l'associato ha facoltà di presentare ricorso all'assemblea.

Il ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

#### TITOLO III

#### Gli organi sociali

#### Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo Contabile.

#### Art. 10

L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati.

L'associato può delegare altra persona fisica appartenente all'associazione che non ricopra cariche sociali.

Un associato non può avere più di tre deleghe. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo - mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione e con lettera raccomandata a/r o mail da inviare ai soci non oltre dieci giorni prima dell'adunanza, garantendosi sempre la certezza della prova dell'invio.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e, ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati. In casi di urgenza il termine predetto può essere ridotto fino a tre giorni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati; in seconda convocazione - qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni relative alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Spetta all'assemblea approvare i programmi generali dell'Associazione; approvare il bilancio annuale; deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; eleggere il Consiglio Direttivo; eleggere l'Organo di Revisione Contabile; deliberare sulle azioni di responsabilità contro gli Amministratori; deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo e da un numero di associati non inferiore al 10%.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di questi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per voto palese, salvo che per le deliberazioni concernenti persone, nelle quali la votazione deve avvenire per voto segreto.

L'associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

#### Art. 11

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri scelti tra gli associati. Prima dell'elezione l'Assemblea determinerà il numero dei componenti.

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio può designare fra i propri membri un Tesoriere che assume la responsabilità della tenuta dei libri sociali e di sovrintendere alla conduzione amministrativa dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali. I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno tre membri. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei membri. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti la deliberazione si intende non approvata:

Il Consiglio Direttivo nel suo complesso o ciascuno dei suoi membri, compreso il Presidente, può essere revocato per gravi motivi con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, approvata con un numero di voti non inferiore alla metà più uno dei soci dell'Associazione.

Le cariche sono rinnovabili.

L'associazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### Art.12

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e dura in carica tre anni. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo per una egual durata. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente ne assume le funzioni il consigliere più anziano di età.

Per gli atti di straordinaria amministrazione assunti in via d'urgenza il Presidente ha l'obbligo di sottoporli per la ratifica al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data del provvedimento.

#### Art.13

1. E' nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche o qualora sia ritenuto opportuno.

L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Esso:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### TITOLO IV

#### Il patrimonio e l'amministrazione.

#### Art.14

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- 1) Dai versamenti delle quote annuali dei soci;
- 2) Da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni;
- 3) Dai contributi degli Enti Pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- 4) Da ogni altro provento o acquisto conseguito dall'Associazione.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

E' fatto obbligo per l'associazione di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altre organizzazioni di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art.15

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, che delibererà ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore direttamente collegate con lo stesso Ente.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione di Promozione Sociale se non iscritta al registro delle Imprese dovrà depositare annualmente presso il Registro Unico Nazionale i rendiconti ed i bilanci preventivi.

Per ogni esercizio sociale, *ricorrendone i presupposti di legge*, è altresì predisposto, ai sensi dell'art.14 D.lgs.117/2017 il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

#### TITOLO V:

##### Scioglimento dell'Associazione

##### Art.16

L'Associazione si scioglie per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertata e dichiarata dall'Assemblea dei soci.

In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad enti aventi fini analoghi a quelli dell'Associazione, indicati espressamente dall'Assemblea nella deliberazione di cui al comma precedente sentito l'organismo di controllo salvo diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45.D.Lgs 117/2017

L'assemblea procederà inoltre alla nomina di uno o più liquidatori .

#### TITOLO VI

##### Norma finale

##### Art.17

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del libro primo del Codice Civile, nonché le norme speciali sugli enti del terzo settore.

Firmato: Di Stefano Filippo, **Laura Candura notaio.**

[illegible]